



PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA

Ravenna, 9 aprile 2020

Prot. n.

Ai Sostituti Procuratori
Alla Sezione di P.G. – tutti i componenti
A tutto il Personale Amministrativo

Oggetto: Emergenza sanitaria – Ulteriori provvedimenti cautelativi.

Il Procuratore della Repubblica

RICHIAMATI

- Tutti i precedenti ordini di servizio in materia;
- i provvedimenti adottati dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale di Bologna, quali " Misure organizzative per contenere il rischio sanitario da contagio di coronavirus Covid-19", giusto decreto provvisorio del 24-2-2020 integrato con provvedimento in data 28.2.2020 all'esito della conferenza dei capi degli Uffici del 27.2.2020 (c.d. "Linee Guida");
- Le linee guida 10.3.2020 del Ministero della Giustizia;
- la Direttiva del Ministero della Giustizia – Direzione Generale del Personale e della Formazione recante "*ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica*", trasmessa in data odierna, con cui si dispone che gli uffici adottino misure idonee a contenere i rischi di contagio per coronavirus prevedendo modalità di lavoro "agile" anche al di fuori dei limiti contrattuali previa individuazione dei servizi indifferibili;
- Le linee guida 186/VV/2020 del C.S.M. delibera dell'11.3.2020;
- Le Linee Guida disposte dal Presidente del Tribunale di Ravenna
- I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri rispettivamente del 23.02.2020, 4.03.2020, 9.03.2020 e 11.03.2020;
- Il Protocollo sottoscritto con Tribunale, C.O.A. e Camera Penale;

LETTO

il Decreto Legge 17 marzo 2020 n. 18, che, tra le altre disposizioni, prevede:

- 1- all'art. 83, comma 1° che *“dal 9 marzo al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile”*;
- 2- All'art. 83 comma 2° che *“dal 9 marzo al 15 aprile 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione dei provvedimenti giudiziari e per il deposito delle loro motivazioni...per le impugnazioni e in genere per tutti i termini processuali”*;
- 3- all'art. 87 comma 1°, che recita : *“Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero ino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri u proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che conseguentemente:*
 - a) *Limitano la presenza di personale negli uffici per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente la presenza sul luogo di lavoro, anche in ragione della gestione dell'emergenza;*

LETTO

il Decreto Legge 8 aprile 2020 , n. 23 titolato “ Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali” che, tra le altre disposizioni, all'art. 36 comma 1° prevede la proroga dei termini processuali civili e penali fino all'11 maggio prossimo;

DISPONE

Gli ordini di servizio prot. n. 0000072 .I del 26.03.2020 e prot. n. 0000071 .I del 24.03.2020 sono integralmente confermati e prorogati fino a tutto l'11 maggio prossimo (compreso).

**Il Procuratore della Repubblica
MANCINI**

